

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4312 del 09/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta R.C.M. S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Località Ripapersico, Via Provinciale per Consandolo n. 63/b - Protocollo istanza dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 35851 del 15/12/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di COSTRUZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4445 del 08/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove AGOSTO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 36833/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **R.C.M. S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Località Ripapersico, Via Provinciale per Consandolo n. 63/b - Protocollo istanza dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 35851 del 15/12/2016; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 15/12/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 35851 (Pratica SUAP n. 889/2016), trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n. 36345 del 20/12/2016 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n.PGFE/2016/13520 in data 22/12/2016, dalla Ditta **R.C.M. S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Località Ripapersico, Via Provinciale per Consandolo n. 63/b, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **COSTRUZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera, lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (reflui civili e acque meteoriche) e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, ed in particolare l'art. 6 il quale prevede che il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del medesimo decreto in cui è contemplato che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota trasmessa dall'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie P.G. n. 742 del 10-01-2017, assunta al Prot. Gen. di ARP AE n. PGFE/2017/251 del 12/01/2017 con la quale è stato trasmesso il Parere sulla valutazione di impatto acustico e sull'autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e

meteoriche in pubblica fognatura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, espresso dal Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, nel quale:

- 1) Relativamente allo scarico di reflui domestici e acque meteoriche in pubblica fognatura,
 - Vista l'autorizzazione rilasciata da ACOSEA prot. n. 186 del 24/02/1998;
 - Vista la dichiarazione del legale rappresentante della ditta sig. Rossetti Christian che nulla è variato rispetto l'autorizzazione sopracitata;
 - Visto il parere di conformità di cui al capitolo 3 punto 2 della Direttiva approvata con D.G.R. n. 1053/2003, rilasciato da HERA Spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato assunto al protocollo dell'Unione Valli e Delizie al n. 37063 del 27.12.2016;

E' stato espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico ambientale al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura mista di via Provinciale per Consandolo a Ripapersico di Portomaggiore di acque reflue domestiche e meteoriche, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui al vigente Regolamento di Fognatura di Hera.

- 2) Relativamente alla matrice rumore,
 - Dato atto della completezza della documentazione d'impatto acustico presentata e redatta da tecnico competente in acustica ambientale;
 - Vista la "Valutazione di impatto acustico", relativa all'attività della Ditta R.C.M. Srl redatta da tecnico competente in acustica ambientale, Dott. Vittorio Colamussi, abilitato allo svolgimento di dette attività dalla Provincia di Ferrara con atto Prot. n. 11376/2010;

E' stato espresso parere favorevole per quanto di competenza, dal punto di vista della valutazione dell'impatto acustico relativo alla attività svolte dalla Ditta in oggetto;

PRESO ATTO della documentazione integrativa riguardante l'impatto acustico presentata dalla Ditta, pervenuta tramite l'Ufficio SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota P.G. n. 4435 del 09-02-2017, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2017/1474 del 13/02/2017 a seguito della quale non è comunque pervenuto nessun aggiornamento del precitato parere comunale riguardante l'impatto acustico;

VISTE le valutazioni pervenute con nota PGFE/2017/1731 del 17/02/2017 da Arpae Servizio Territoriale – Distretto n. 1 di Ferrara riguardanti la matrice emissioni in atmosfera espresse a seguito dell'esame della documentazione tecnica presentata dalla Ditta e di seguito riassunte:

- Per l' Emissione E1 (Saldatura manuale) i limiti proposti dal Servizio Territoriale comprendono più inquinanti rispetto a quanti indicati dalla Ditta a seguito dell'utilizzo nelle lavorazioni anche di acciaio inox e tenuto conto di quanto indicato dai criteri previsti al punto 4.13.20 per il "Settore Metallurgico e Metalmeccanico" di cui Determina n.4606/1999 (Criteri CRIAER) della Regione Emilia-Romagna;
- In relazione alla suddetta emissione E1 nel quadro riassuntivo delle emissioni non viene indicato l'utilizzo di nessun impianto di abbattimento a presidio della stessa ma in considerazione della tipologia delle lavorazioni effettuate e della tipologia delle polveri potenzialmente emesse risulta opportuno prescrivere alla Ditta l'installazione di un adeguato sistema di filtrazione (filtro a tessuto, maniche filtranti ecc.);

- Nella relazione tecnica predisposta dalla ditta viene indicato *“l'utilizzo di un aspiratore portatile dotato di filtri durante le fasi di tornitura o altra lavorazione che potrebbe comportare l'emissione di polvere o fumi in ambiente”* e relativamente all'utilizzo di tale sistema di filtrazione e alle possibili problematiche legate alla reimmissione dell'aria aspirata/filtrata nell'ambiente di lavoro, si demanda all'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell'Azienda USL per ogni valutazione di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione Comuni Valli e Delizie alla ditta **R.C.M. S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01382020384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (FE), Località Ripapersico, Via Provinciale per Consandolo n. 63/b, per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1 (saldatura)** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 (nuova) saldatura
Portata (Nm ³ /h)	3.500
Durata (h/mese)	1
Altezza minima (m)	09.00

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri Totali	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio CO	10
Cromo (VI) e suoi composti	1
Nichel e suoi composti	1
Cobalto e suoi composti	1
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto/Maniche filtranti

3. Per l'emissione **E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E1**, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **al Comune di Portomaggiore e ad Arpae**;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime**;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Portomaggiore e ad Arpae**;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con **periodicità almeno annuale**;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;

11. Fermo restando il rispetto dei limiti massimi di concentrazione per gli inquinanti indicati nella tabella di cui al precedente punto 2), il sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto/maniche filtranti **dovrà essere realizzato entro 180 giorni** dalla data di rilascio del presente atto da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie avendo cura di darne comunicazione (entro 15 giorni dall'installazione) ad Arpae;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.
14. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Copia del presente atto sarà trasmessa da parte della scrivente struttura all'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza del Lavoro dell'Azienda USL per ogni valutazione di competenza.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.